COMUNICATO UFFICIALE N. 139
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 64/A della F.I.G.C., inerente le disposizioni in materia di garanzie integrative e dei relativi adempimenti che le Società di Serie B e di Serie C saranno tenute ad assolvere, nel corso della stagione sportiva 2023/2024, nel caso di superamento dei massimali di costo del lavoro.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 64/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 31 ottobre 2022;
- ravvisata la necessità di introdurre, come già previsto per le Società di Serie C, anche per le società di Serie B un sistema di garanzie integrative da prestarsi al superamento di predeterminati massimali del costo del lavoro, al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità e del contenimento dei costi;
- ritenuto altresì opportuno introdurre, in alternativa o congiuntamente al deposito delle tradizionali garanzie, anche la possibilità di utilizzare ulteriori strumenti che prevedano la costituzione di un deposito a garanzia;
- ritenuto altresì opportuno prevedere, per le società tenute al deposito delle garanzie, meccanismi di premialità al fine di tener conto di situazioni virtuose;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare, secondo il testo allegato sub A), le disposizioni in materia di garanzie integrative e dei relativi adempimenti che le società di Serie B e di Serie C saranno tenute ad assolvere, nel corso della stagione sportiva 2023/2024, nel caso di superamento dei massimali di costo del lavoro.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

1. Adempimenti per società della Lega Nazionale Professionisti Serie B

Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie B, qualora nel corso della stagione sportiva 2023/2024 il proprio ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori, dei tecnici e dei direttori sportivi, esclusi i premi pattuiti per il raggiungimento di un determinato numero di goal o per il conseguimento della promozione al campionato superiore, superi i massimali di seguito riportati, dovranno prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza degli stessi:

- euro 24.000.000,00, per le società retrocesse al termine del Campionato di Serie A 2022/2023 dopo aver militato in Serie A per tre stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime quattro;
- euro 18.000.000,00, per le società retrocesse al termine del Campionato di Serie A 2022/2023 dopo aver militato in Serie A per una sola stagione sportiva, ovvero per due stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime tre;
- euro 12.000.000,00, per tutte le altre società di Serie B 2023/2024.

Tale garanzia dovrà essere fornita attraverso fideiussione a prima richiesta, secondo i modelli predisposti dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, rilasciata da:
a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;
b) imprese di assicurazione iscritte nell'Albo IVASS ed autorizzata all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, con un rating minimo Baa2, se accertato da Moody's o BBB se accertato da Standard & Poor's o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. In assenza del documento SFCR sopra richiamato, l'impresa di assicurazione deve avere un rating minimo A3 seaccertato da Moody's o A- se accertato da Standards & Poor's o A- se accertato da Fitch ovvero "Good" se accertato dall'agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. L'accettazione della garanzia è subordinata all'assenza di contenziosi tra le Leghe e l'ente emittente.

In alternativa, o anche congiuntamente alla suddetta garanzia, le società della Lega Nazionale Professionisti Serie B possono costituire un deposito a garanzia (c.d. *escrow account*) presso banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Il modello-tipo del deposito a garanzia sarà reso noto dalla FIGC con separata comunicazione.

L'integrazione della garanzia dovrà essere depositata presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B entro i termini annualmente fissati dalla FIGC.

L'inosservanza di tale prescrizione determinerà la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B, nonché l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura minima di 1 punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2023/2024.

Qualora i massimali risultino superati già al 1° luglio 2023, per effetto di precedenti contratti ratificati e valevoli per la stagione sportiva 2023/2024, la società interessata dovrà depositare le prescritte garanzie entro il termine annualmente fissato dalla FIGC.

Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie B che abbiano puntualmente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 85 lett. B) paragrafi VI) e VII) delle NOIF, in ordine al versamento degli emolumenti, delle ritenute e dei contributi, potranno ridurre, in maniera proporzionale agli importi corrisposti, le garanzie integrative rilasciate a seguito del superamento dei massimali sui compensi contrattuali lordi dei tesserati.

Qualora nel corso della stagione sportiva l'ammontare residuo dei compensi lordi, fissi e variabili, dei tesserati si riduca al di sotto dei massimali, la società interessata potrà richiedere lo svincolo totale della garanzia in essere prestata ai sensi delpresente paragrafo.

Le presenti disposizioni non trovano applicazione nel caso in cui l'indicatore di Liquidità, calcolato, secondo quanto previsto dall'art. 85 delle NOIF, al 31 marzo 2023 per la sessione estiva della campagna trasferimenti e al 30 settembre 2023 per la sessione invernale della campagna trasferimenti, rispetti la misura minima di 1. A tal fine, in caso di mancato rispetto di tale misura minima, non sarà preso in considerazione l'eventuale ripristino della stessa attraverso le modalità previste dalla normativa federale.

Norma programmatica

Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie B, qualora nel corso della stagione sportiva 2024/2025 il proprio ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori, dei tecnici e dei direttori sportivi, esclusi i premi pattuiti per il raggiungimento di un determinato numero di goal o per il conseguimento della promozione al campionato superiore, superi i massimali di seguito riportati, dovranno prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza degli stessi:

- euro 22.000.000,00, per le società retrocesse al termine del Campionato di Serie A 2023/2024 dopo aver militato in Serie A per tre stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime quattro;
- euro 16.000.000,00, per le società retrocesse al termine del Campionato di Serie A 2023/2024 dopo aver militato in Serie A per una sola stagione sportiva, ovvero per due stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime tre;
- euro 10.000.000,00, per tutte le altre società di Serie B 2024/2025.

Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie B, qualora nel corso della stagione sportiva 2025/2026 il proprio ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori, dei tecnici e dei direttori sportivi, esclusi i premi pattuiti per il raggiungimento di un determinato numero di goal o per il conseguimento della promozione al campionato superiore, superi i massimali di seguito riportati, dovranno prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza degli stessi:

- euro 20.000.000,00, per le società retrocesse al termine del Campionato di Serie A 2024/2025 dopo aver militato in Serie A per tre stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime quattro;
- euro 14.000.000,00, per le società retrocesse al termine del Campionato di Serie A 2024/2025 dopo aver militato in Serie A per una sola stagione sportiva, ovvero per due stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime tre;
- euro 9.000.000,00, per tutte le altre società di Serie B 2025/2026.

2. Adempimenti per società della Lega Italiana Calcio Professionistico

Le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, qualora nel corso della stagione sportiva 2023/2024 il proprio ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori, dei tecnici e dei direttori sportivi, esclusi i premi pattuiti per il raggiungimento di un determinato numero di goal o per il conseguimento della promozione al campionato superiore, superi il massimale di euro 1.000.000,00, dovranno prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza rispetto ad euro 1.000.000,00.

Tale garanzia dovrà essere fornita attraverso fideiussione a prima richiesta, secondo i modelli predisposti dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, rilasciata da:

a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;
b) imprese di assicurazione iscritte nell'Albo IVASS ed autorizzata all'esercizio del ramo 15

(cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, con un rating minimo Baa2, se accertato da Moody's o BBB se accertato da Standard & Poor's o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. In assenza del documento SFCR sopra richiamato, l'impresa di assicurazione deve avere un rating minimo A3 se accertato da Moody's o A- se accertato da Standards & Poor's o A- se accertato da Fitch ovvero "Good" se accertato dall'agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. L'accettazione della garanzia è subordinata all'assenza di contenziosi tra le Leghe e l'ente emittente.

In alternativa, o anche congiuntamente alla suddetta garanzia, le società della Lega Italiana Calcio Professionistico possono costituire un deposito a garanzia (c.d. *escrow account*) presso banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Il modello-tipo del deposito a garanzia sarà reso noto dalla FIGC con separata comunicazione.

L'integrazione della garanzia dovrà essere depositata presso la Lega Italiana Calcio Professionistico entro i termini annualmente fissati dalla FIGC.

L'inosservanza di tale prescrizione determinerà la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura minima di 1 punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2023/2024.

Qualora il massimale di euro 1.000.000,00 risulti superato già al 1° luglio 2023, per effetto di precedenti contratti ratificati e valevoli per la stagione sportiva 2023/2024, la società interessata dovrà depositare le prescritte garanzie entro il termine annualmente fissato dalla FIGC.

Le società della Lega Italiana Calcio Professionistico che abbiano puntualmente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 85 lett. C) paragrafi IV) e V) delle NOIF, in ordine al versamento degli emolumenti, delle ritenute e dei contributi, potranno ridurre, in maniera proporzionale agli importi corrisposti, le fideiussioni integrative rilasciate a seguito del superamento dei massimali sui compensi contrattuali lordi dei tesserati.

Qualora nel corso della stagione sportiva l'ammontare residuo dei compensi lordi, fissi e variabili, dei tesserati si riduca al di sotto del massimale di euro 1.000.000,00, la società interessata potrà richiedere lo svincolo totale della garanzia in essere prestata ai sensi del presente paragrafo.

Le presenti disposizioni non trovano applicazione nel caso in cui l'indicatore di Liquidità, calcolato, secondo quanto previsto dall'art. 85 delle NOIF, al 31 marzo 2023 per la sessione estiva della campagna trasferimenti e al 30 settembre 2023 per la sessione invernale della campagna trasferimenti, rispetti la misura minima di 1. A tal fine, in caso di mancato rispetto di tale misura minima, non sarà preso in considerazione l'eventuale ripristino della stessa attraverso le modalità previste dalla normativa federale.